



Intervista con l'On. Rossella Artioli¹

Il 18 febbraio di quest'anno è stata promulgata, dopo parecchi anni di attesa, la legge che regola la professione di psicologo.

L'articolo 3, il più controverso, riguarda l'esercizio della psicoterapia. Sull'argomento abbiamo posto alcune domande all'onorevole Rossella Artioli, deputata alla Camera, che ha partecipato ai lavori della commissione parlamentare da cui è risultato il testo definitivo.

La professione di psicologo risulta chiaramente definita dall'articolo 1 del testo di legge, mentre per la psicoterapia vengono indicate solo le condizioni per il suo esercizio. Come mai?

Mentre per la psicologia esistono corsi di laurea funzionanti da parecchi anni, che permettono di stabilire criteri generali per definire il suo campo di applicazione professionale, la stessa cosa non si può dire per la psicoterapia.

Fino a oggi la preparazione degli psicoterapeuti è stata portata avanti per lo più da istituti privati il cui numero e la cui varietà non consentono di stabilire un denominatore comune.

Abbiamo così preferito lasciare aperta la definizione di una scienza ancora giovane e caratterizzata da un divenire particolarmente dinamico, pur senza rinunciare a determinare alcune esigenze di minima per il suo esercizio.

Il disegno di legge in discussione nella precedente legislatura, riferendosi alle psicoterapie aggiungeva "ivi comprese quelle ad indirizzo analitico". Nella legge oggi approvata questa precisazione è stata tolta. Cosa significa?

Non è un caso che la precisazione sia stata tolta. In commissione abbiamo infatti a lungo discusso il problema se la psicanalisi fosse da includere o no in questa regolamentazione, e la discussione è riportata negli atti parlamentari. Se abbiamo scelto di togliere la precisazione che figurava nel testo precedente è perché abbiamo concluso che la psicanalisi non dovesse essere regolamentata. I criteri di formazione delle maggiori scuole psicanalitiche infatti si rifanno a standard internazionali fondati su tradizioni consolidate nel pensiero psicanalitico e difficilmente riducibili a forme di psicoterapia di matrice medica e psicologica, quali sono i titoli di laurea riconosciuti validi da questa legge.

¹ In "Agalma. Rivista di ricerca psicoanalitica", Arcadia Edizioni, Milano, 1989, n. 1, p.163 sg.

Le scuole psicanalitiche, diversamente da quelle psicoterapeutiche, ammettono per la formazione candidati la cui provenienza accademica non è né medica né psicologica e richiedono un training che non può essere svolto in ambito universitario. Non potevamo e non volevamo andare contro criteri scientifici consolidati, e da qui la nostra decisione.

In effetti la legge privilegia nettamente le strutture universitarie rispetto agli istituti privati.

Nettamente non direi, in quanto sono previste forme di convenzioni che gli istituti privati possono stipulare con le strutture universitarie. Certo questo è però il punto su cui io stessa nutro qualche perplessità: il privato è previsto e continuerà a svolgere la propria funzione, i criteri di scelta saranno però stabiliti a livello universitario. Diciamo che si stabilisce una forma di selezione, il che può essere positivo o negativo secondo il modo in cui verrà applicata.

Queste convenzioni non riguardano però le scuole e gli istituti psicanalitici.

No, in quanto, come ho detto, la psicanalisi non viene regolamentata dall'attuale legge. Naturalmente la legge è perfezionabile, e ogni anno abbiamo previsto un monitoraggio per fare il punto della situazione. Non credo però debbano essere modificate le linee di fondo.

Qual è allora la posizione giuridica degli psicanalisti?

Non avranno né i vincoli né i vantaggi della legge. Credo che per loro la decisione sia individuale. Ci sono psicanalisti la cui formazione accademica è psicologica e non vedo perché non dovrebbero iscriversi all'albo, se lo desiderano. Ma saranno iscritti come psicologi, e non come psicanalisti.

Psicanalisti che non siano né medici né psicologi potrebbero iscriversi all'albo, qualora lo ritenessero opportuno?

Le norme transitorie hanno maglie abbastanza larghe e prevedono modalità di accesso anche per chi abbia praticato privatamente, come in genere gli psicanalisti. Detto questo non credo si debba favorire troppa promiscuità tra pratiche che, se hanno zone d'intersezione, hanno però differenze che merita precisare anche sul piano giuridico.